

REPERTORIO n.

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto

per l'affidamento di servizi di assistenza tecnico-informatica e tecnico-procedurale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del lavoro - nell'ambito delle attività connesse ai processi di gestione e controllo dei Programmi FSE 2007-2013, PON Governance e Azioni di Sistema Ob. 1 - Convergenza e PON Azioni di Sistema Ob. 2 - Competitività Regionale e Occupazione

L'anno 2012, il giorno __ del mese di ____, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale _____, nella sua sede di via Fornovo, n. 8, innanzi a me, dott. _____, nominato con D.D. _____ Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono presenti:

_____, nat_ a _____ il __/__/__ nella sua qualità di Dirigente _____, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale, nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Direzione”, codice fiscale 80237250586

- da una parte -

e _____, nat_ a _____ il __/__/__, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante de _ _____, con sede in _____, P.IVA _____ (di seguito, per brevità, solo “Impresa”),

- dall'altra parte -

PREMESSO

● che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:

- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. del ___/___/___, S___ e relativi capitolato e disciplinare di gara redatti dalla Direzione;
- offerte tecnica ed economica di gara, trasmesse dall'Impresa alla Direzione all'interno del plico di gara entro i termini prescritti dal bando di gara;
- verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione del ___/___/___ n. _____.

Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione ed l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal d.lgs. 163/2006, nonché dal regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei Fondi Strutturali.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica in premessa individuate, secondo quanto previsto nel capitolato d'onere in premessa citato e con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato stesso nonché nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa, quest'ultima dovrà quindi provvedere alle seguenti attività:

- 1) servizi di conduzione tecnica del sistema informatico ed ulteriori servizi di assistenza tecnico-informatica;
- 2) servizi di manutenzione dei sistemi hardware;
- 3) servizi manutenzione adattativa e correttiva del software applicativo;
- 4) servizi di assistenza tecnico-procedurale;
- 5) servizi di manutenzione evolutiva delle applicazioni in esercizio;
- 6) erogazione di trasferte e fornitura dei materiali di consumo necessari alla operatività del sistema informativo.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato e nell'offerta tecnica di gara, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dalla Direzione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi, fatta solamente eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Direzione.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo.

Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 24° mese successivo

a tale data. Resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'affidamento dei servizi di affiancamento successivi alla conclusione del contratto, secondo quanto in merito disposto nel Capitolato di gara.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

E' comunque in facoltà della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Direzione.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Impresa si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Direzione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

5.1 Pianificazione

Il cronoprogramma delle attività contrattuali, salvo variazioni concordate, è quello riportato nell'allegato 1 del presente contratto, formulato sulla base delle previsioni del capitolato e dell'offerta tecnica di gara individuata nelle premesse.

In ogni caso l'Impresa dovrà formulare, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato e proposto nell'offerta tecnica richiamata in premessa, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorran variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'Impresa.

5.2 Consuntivazione delle attività

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte dell'Impresa in apposita relazione di "Stato Avanzamento Lavori", la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nell'offerta tecnica e nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi previsti al paragrafo 4 del capitolato d'oneri o nell'offerta di gara.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale del foglio firme attraverso il quale sarà registrata la presenza negli Uffici della Direzione del personale dell'Impresa.

All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data. In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'Impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime. Tali relazioni dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro _____ (_____/00), oltre IVA, secondo la ripartizione per voci e linee di attività specificata nell'offerta economica.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del d.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività risultante nelle suddetti relazioni trimestrali di SAL ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti espressa nell'offerta economica.

L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo secondo le seguenti modalità:

1) interventi di tipo "a canone" (servizio di conduzione tecnica e altri servizi di AT informatica, servizio di manutenzione hardware, servizio di manutenzione software applicativo):

ad avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione dei S.A.L. ove sono rendicontati i servizi detti;

2) interventi di manutenzione evolutiva:

ad avvenuta accettazione - previo collaudo - del software prodotto, secondo quanto stabilito nel Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con DPR. 207/2010, artt. 312 e segg..

3) interventi di tipo "a consumo" (materiali di consumo e trasferte) o a "impegno risorse" (risorse umane gruppo di servizio per il servizio di assistenza tecnico-procedurale):

in ragione delle prestazioni / impegni o delle forniture effettivamente erogate - purchè in coerenza con i dati previsionali adottati - quali risultanti nei S.A.L. approvati dall'Amministrazione (a questo effetto si precisa che per la rilevazione delle presenze dei componenti del gruppo di lavoro verrà dall'Amministrazione utilizzato apposito registro-firma dalla stessa conservato).

Il pagamento di tutti tali importi è comunque subordinato:

- a) alla verifica, da parte della Direzione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitative previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'onere, dell'offerta di gara, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte della Direzione, delle relazioni di SAL di cui al precedente sottoparagrafo 5.2.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;

- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. del DPR. n. 207/2010.

Tutti i pagamenti saranno effettuati su C/C bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, *ex lege* sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura previa verifica da parte della Direzione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A questo effetto, si specifica che il pagamento da parte del soggetto mandatario delle quote di competenza degli altri componenti dell'Impresa dovrà avvenire con le modalità stabilite dalla normativa surrichiamata (legge 136/2010, art. 3).

A richiesta della Direzione, l'Impresa dovrà fornire dimostrazione dell'intervenuta ripartizione dei pagamenti contrattuali secondo le quote stabilite.

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Direzione intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara. le prestazioni fornite dall'Impresa saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'onori, alle previsioni delle offerte tecnica ed economica, alle previsioni del Piano di lavoro generale, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara;
- verifiche del rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALITA' E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, la Direzione viene stabilito il seguente sistema di penali.

1) Con riferimento alle scadenze previste nei detti piani

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel Piano di lavoro generale (o nei successivi piani semestrali), è in facoltà dell'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa Raggruppamento, di applicare al Raggruppamento una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo relativo al singolo prodotto o del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;

La medesima penale sarà applicata dalla Direzione nel caso in cui i collaudi dei prodotti sw del servizio di manutenzione evolutiva non abbiano dato esito positivo, con decorrenza dal termine ultimo di consegna previsto per il prodotto relativo.

2) Con riferimento ai termini stabiliti per la manutenzione hardware

Qualora gli interventi di manutenzione hardware non avvengano nei termini stabiliti (nel capitolato di gara o in eventuali documenti successivamente adottati), la Direzione tratterà, per ogni giornata lavorativa, o frazione, di ritardo un importo forfettariamente determinato in Euro 100,00 per ciascuna apparecchiatura non funzionante, nonché per ogni altra in ragione di tale malfunzionamento comunque non utilizzabile.

3) Con riferimento ai livelli di servizio

Fermo restando quanto sopra prescritto, i servizi di conduzione tecnica dei sistemi nonché quelli di assistenza tecnico-informatica nonché ancora quelli di manutenzione del sw applicativo, saranno sottoposti alla valutazione del livello di qualità sulla base dei criteri e parametri previsti nel capitolato di gara, così come integrati riformulati nell'allegati 1 del presente contratto (n. b.: trattasi di allegato da formarsi sulla base dei contributi richiesti ai concorrenti in sede di offerta).

Relativamente a ciascuna voce od item di controllo, per ogni punto percentuale in meno rispetto alla soglia minima richiesta (calcolato, sulla base di apposite rilevazioni trimestrali), verrà applicata una penale dell'1 % dell'importo globale di competenza dell'Impresa nel trimestre di

riferimento relativamente al totale delle risorse (gruppo di lavoro) impegnate nel periodo medesimo.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 298 del Dpr. n. 207/2010.

Resta peraltro stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Direzione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all'inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Direzione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10

MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni all'oggetto o alla dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 311 del Dpr. n. 207/2010.

ARTICOLO 11

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), nella misura del ___% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante _____ accesa in data __/__/__ presso _____, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Direzione in conformità al disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

In ogni caso l'Impresa è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

La Direzione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

l'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Direzione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

La Direzione assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Impresa è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da

successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 17 **RESPONSABILITÀ**

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Direzione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili della Direzione stessa o degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 18 **CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 19 **ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Questo atto, redatto in tre originali, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di _____ facciate e sin qui della _____esima.

ARTICOLO 20

DURC ED ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che per tutti i soggetti partecipanti all'Impresa è stato acquisito DURC regolare con le modalità stabilite, ovvero _

Viene inoltre dato atto che alla data della stipula del presente contratto sono altresì pervenute le informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 e ss. del DPR 252/98, richieste dalla Direzione in data __/__/__.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Direzione

per l'Impresa

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 18 (deroga alla competenza territoriale).

per l'Impresa